



Accordo per il finanziamento di trattamenti economici accessori con risorse derivate da buoni pasto non erogati, ai sensi dell'art. 1, comma 870 della L. n. 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023)

La delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale

VISTO l'art. 1, comma 870 della L. n. 178/2020 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) che prevede la possibilità di finanziare, per l'anno 2021, nell'ambito della contrattazione integrativa, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero gli istituti del welfare integrativo con risorse destinate a remunerare, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e risparmiate nel corso dell'anno 2020 ovvero con l'importo dei buoni pasto non erogati nel medesimo anno a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'art. 60 del CCNL del personale appartenente al comparto Università per il quadriennio 2006-2009 e primo biennio economico 2006-2007, in materia di Mense e servizi sociali;

VISTA la certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti di data 23 aprile 2021 attestante un'economia pari ad € 136.186,07;

CONSIDERATO che in base alle verifiche operate dai competenti uffici, risulta che il risparmio dovuto alla mancata fruizione dei buoni pasto per il personale tecnico amministrativo, dirigente e tecnologo per l'anno 2020 in lavoro agile è stato, a consuntivo, di € 159.492,95 e che risulta quindi necessario operare un aggiornamento della certificazione iniziale, che riportava un importo, provvisorio, pari ad € 136.186,07;

CONSIDERATO che i fondi per i trattamenti accessori, come certificati dal Collegio dei revisori, per l'anno 2020 sono pari, rispettivamente, ad € 1.421.858,07 per il personale di ctg. B, C e D e € 680.413,60 per il personale di ctg. EP;

CONSIDERATO che la spesa annua per la corresponsione delle quote dei trattamenti accessori del personale inquadrato nelle ctg. B, C e D, secondo i valori indicati nell'accordo sindacale di data 4 giugno 2007 – avente decorrenza dall'anno 2005, risulta pari (per l'anno 2020) ad € 1.450.107,73;

CONSIDERATO che la proiezione di costo, dei trattamenti accessori, per il personale di ctg. B, C e D, per l'anno 2021, si attesta su € 1.545.000 e che nel 2022 è destinata ad aumentare ulteriormente per l'effetto combinato di nuove assunzioni e l'attribuzione di nuove indennità di responsabilità legate alla modificazione dell'assetto organizzativo;

CONSIDERATO che vige il blocco dei fondi dei trattamenti accessori, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del Dlgs. 25 maggio 2017, n. 75, e che l'eventuale aumento dei fondi, che dovesse essere disposto dal CCNL in fase di stipula, potrà costituire oggetto di un successivo accordo in sede decentrata per l'aggiornamento delle quote individuali, non più aggiornate a far data dall'anno 2005;

CONSIDERATA l'opportunità di non abbassare, nei prossimi anni, le quote individuali del salario accessorio attualmente in godimento a causa del venir meno della capienza dei fondi accessori;



PRESO ATTO della certificazione dei risparmi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'assenza di rilievi relativamente all'integrazione una tantum del fondo accessorio ex art. 63, anche in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del vigente CCNL, al fine del controllo sulla compatibilità dei costi con la relativa certificazione dei Fondi;

CONSIDERATO che l'impiego dei sopra indicati importi riferiti al risparmio dei buoni pasto consente, in base alle proiezioni di costo, di non diminuire le quote individuali oggi in godimento, almeno sino al 2023;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. le economie per la mancata fruizione dei buoni pasto, che sono state complessivamente certificate in € 159.492,95, sono portate, ai sensi dell'art. 1, comma 870 della L. n. 178/2020, in aumento all'ammontare del fondo accessorio ex art. 63 CCNL dd 19.04.2018 destinato alla corresponsione delle quote di salario accessorio attualmente in godimento, di cui all'accordo sindacale di data 4 giugno 2007.
2. Le parti si impegnano, compatibilmente col quadro delle risorse che verranno autorizzate dal CdA nei limiti definiti dal Patto di Stabilità, ad affrontare in sede di contrattazione APRAN la questione inerente lo specifico stanziamento di risorse finalizzate al potenziamento dell'istituto delle funzioni specialistiche.

Trento, 26 aprile 2022

La Delegazione di parte pubblica

Prof. Franco Fraccaroli (f.to)

Prof. Matteo Borzaga (f.to)

Dott. Mario Depaoli (f.to)

La Delegazione di parte sindacale

OO.SS.:

FLC-CGIL

Dott. Andrea Bommassar (f.to)

Federazione UIL SCUOLA RUA (f.to)

Dott. Filippo Moser (f.to)

FGU – Federazione Gilda UNAMS

Dott. Mattei Stefano (f.to)

CISL – FSUR

Ing. Fabio Sartori (f.to)

R.S.U.: Sig. Ivan Brandolise (f.to), Dott.sa Veronica De Sanctis (f.to), Dott. Flavio Rossi (f.to), Dott. Lorenzo Varponi (f.to), Dott. Stefano Mattei (f.to), Dott.ssa Maria Pilar Pastor (f.to), Dott. Filippo Moser (f.to).